



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOLA E
IL GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO
GENOLA
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
SITO IN VIA SAN SEBASTIANO
STAGIONI SPORTIVE 2018/2021

Per il presente atto, redatto in doppio originale, tra

il **Comune di Genola**, via Roma, 25, C. F. 00464700046, nella persona del Sindaco, Arch. Biondi Stefano che agisce in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n. 64 in data 17 luglio 2018;

e

il **Gruppo Sportivo Dilettantistico Genola**, con sede in Genola, piazza scuole, 14, C.F. 02581390040, in persona del signor Alasia Giuseppe, in qualità di Presidente e legale rappresentante,

PREMESSO

che è intenzione dell'Amministrazione Comunale affidare la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in via S. Sebastiano, all'associazione Gruppo Sportivo Dilettantistico Genola, per valorizzare detta associazione, in attuazione dell'art. 8 D. Lgs. 267/2000, realizzando forme di collaborazione per la gestione pratica degli impianti per l'impossibilità di gestire direttamente l'impianto sportivo in argomento, considerata la mancanza di personale addetto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il Comune di Genola, in seguito più brevemente chiamato Comune o Concedente, affida all'associazione Gruppo Sportivo Dilettantistico Genola, in seguito denominata anche associazione o concessionario, l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in via San Sebastiano.
2. Il campo potrà essere usato per incontri di calcio ed altre manifestazioni, sportive e non.

3. Il Comune si riserva la facoltà di far disputare sul campo in oggetto manifestazioni di qualsiasi tipo.
4. Il concessionario potrà far utilizzare l'impianto sportivo in argomento da altre società sportive aventi sede in Genola. In caso di utilizzo rivolto ad altre società sportive non aventi sede in Genola, l'eventuale concessione è subordinata alla comunicazione preventiva da parte del Comune.
5. Il patrimonio comunale che viene gestito e custodito è composto da:
Campo via San Sebastiano
 - a) campo sportivo;
 - b) spogliatoi e locali adiacenti adibiti ad infermeria, magazzino, sede sociale e locali per il ricovero attrezzi.
 - c) tribune;
6. Il Concedente si riserva il potere di vigilanza e ingerenza attraverso i propri servizi ispettivi, nel rispetto e nei limiti della convenzione.

Art. 2

DURATA

1. La convenzione ha validità per anni 3 (tre), dal 01.07.2018 al 30.06.2021, e potrà essere rinnovata per successivi periodi, mediante deliberazione della Giunta Comunale, con esclusione di ogni forma tacita.

Art. 3

PERSONALE

1. La forma di affidamento della gestione di cui alla presente convenzione risponde alla volontà del concedente di attuare il principio della partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione dei servizi.
2. L'attività di volontariato nella gestione dei servizi che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

3. Il concessionario, qualora il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficiente ed efficace degli impianti, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di appalto con eventuali persone operanti, per incarico del concessionario, nei complessi sportivi.
4. Il concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
5. Il concedente si riserva il diritto di gradimento, inteso quale accertamento dei requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio delle attività svolte, su tutto il personale, compreso quello volontario.
6. Il concessionario è responsabile dell'osservanza scrupolosa delle disposizioni normative vigenti ed emanande in materia di assicurazioni infortunistiche e, in particolare, di infortuni sul lavoro, per sé e per il personale volontario e non, sollevando da ogni responsabilità in proposito l'Amministrazione Comunale.

Art. 4

CUSTODIA E VIGILANZA

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso.
2. Quali compiti di custodia e vigilanza si intende:
 - a) la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente (Società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche, etc);
 - b) il controllo dell'effettiva titolarità da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti nonché delle necessarie concessioni ed autorizzazioni rilasciate a cura dei competenti uffici comunali;

- c) la costante presenza del personale addetto alla sorveglianza durante l'orario di apertura, anche al fine di far osservare orario di chiusura agli utenti;
- d) il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, etc);
- e) il controllo di un corretto utilizzo dell'impianto e delle attrezzature complementari. Dei danni eventuali e, in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e custodia risponde il concessionario nella persona del Presidente o comunque del suo legale rappresentante;
- f) l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
- g) l'adempimento degli interventi sugli impianti e attrezzature sportive in relazione allo svolgimento delle attività programmate.

Art. 5

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il campo sportivo comunale sito in via San Sebastiano è concesso nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale, la quale può concederne l'uso all'associazione Gruppo Sportivo Dilettantistico Genola, con le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 6

TARIFFE USO CAMPO SPORTIVO

1. Il concessionario può utilizzare i campi sportivi corrispondendo un canone annuo forfetario di **euro 540,00 oltre I.V.A.** da corrispondersi in n. 3 rate, con le seguenti scadenze: 30/09, 31/12 e 31/03, come segue
 - 30/09: euro 180,00 + iva
 - 31/12: euro 180,00 + iva
 - 31/03: euro 180,00 + iva

Art. 7

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del concessionario:
 - a) le spese relative all'utenza dell'acqua potabile;
 - b) le spese per la cura e la manutenzione ordinaria delle aree verdi esterne al campo di gioco, limitatamente alle aree verdi poste all'interno alla recinzione delle tribune;
 - c) le spese per la cura e la manutenzione ordinaria degli impianti elettrico, idraulico, riscaldamento e di addolcimento dell'acqua;
 - d) le spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti utilizzati;
 - e) le spese per la gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione;
 - f) le spese di pulizia degli spogliatoi e delle tribune.
2. Il concessionario si impegna ad utilizzare le attrezzature ed i macchinari messi a disposizione dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, in particolare si impegna a ritirare nell'apposito magazzino sito in Via Cussino, il trattorino utilizzato per il taglio dell'erba, al termine della giornata di utilizzo.
3. Il concessionario è inoltre tenuto alla tempestiva segnalazione all'ufficio tecnico comunale del verificarsi di guasti, anomalie e disservizi, la cui rimozione non rientri nelle specifiche competenze del concessionario e non comporti, conseguentemente, un suo immediato intervento diretto.
4. Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare.
5. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari.

6. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque arrecati agli impianti e relative attrezzature, provvedendo al risarcimento o comunque alla riparazione.
7. Sono altresì a carico del concessionario tutti i mezzi d'opera adeguati alle varie necessità, occorrenti per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente convenzione, quali polveri, disinfettanti, disotturanti, carta igienica, deodoranti, igienizzanti, pittura murale e vernici, macchine operatrici e quant'altro risulti necessario per il buon andamento della gestione.
8. Il concessionario dovrà effettuare la dovuta manutenzione nel rispetto delle normative vigenti.
9. Gli utilizzatori degli impianti oggetto della presente convenzione, iscritti al Gruppo Sportivo Dilettantistico Genola, devono munirsi di apposita tessera assicurativa.

Art. 8

ONERI A CARICO DEL CONCEDEENTE

1. E' inoltre previsto a carico del Comune l'intervento per quel che riguarda tutte le spese di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle attrezzature.
2. Il concedente si obbliga a pagare al concessionario un corrispettivo annuo per lavori e spese di gestione degli impianti sportivi in via S. Sebastiano (manutenzione ordinaria impianti, attrezzature e macchinari, utenze, materiale di consumo vario), regolarmente fatturati, pari a **euro 4.050,00 oltre I.V.A.**, da corrispondersi in n. 3 rate, con le seguenti scadenze: 30/09, 31/12 e 31/03, come segue
 - 30/09: euro 1.350,00 + iva
 - 31/12: euro 1.350,00 + iva
 - 31/03: euro 1.350,00 + iva

3. Il concedente si obbliga a pagare al concessionario un contributo annuo, da destinarsi a sostegno dell'attività sportive dilettantistiche svolta dal concessionario per il settore giovanile e scolastico, pari a euro 35,00 netti per ogni bambino tesserato, da erogare entro il 30 giugno di ogni anno. Il concessionario, entro 6 mesi dall'erogazione, dovrà redigere un apposito rendiconto nel quale dovrà risultare l'utilizzo del contributo, esclusivamente a favore del settore giovanile e scolastico.
4. Il concedente si obbliga a mettere a disposizione, per la cura e manutenzione delle aree verdi, esclusivamente nei giorni pari di calendario, il trattorino di proprietà con la relativa attrezzatura per il taglio dell'erba.

Art. 9

SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Il concessionario non potrà subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della convenzione senza formale comunicazione all'Amministrazione Comunale.
2. Non potranno essere apportate agli impianti innovazioni e modificazioni senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Qualora dette modificazioni o innovazioni dovessero richiedere prove di agibilità, omologazione *et similia*, le relative spese saranno a carico del concessionario.

Art. 10

PENALITA'

1. Mancando ai suoi obblighi o adempiendo in modo incompleto ed imperfetto, il concessionario sarà soggetto a penalità il cui importo per ogni infrazione sarà determinato discrezionalmente dal Sindaco e, salva la risoluzione della convenzione, comunque la penalità minima sarà non inferiore a € 25,00 per ogni infrazione.

2. In tutti i casi in cui sia previsto il risarcimento del danno o pagamento di penalità, il concedente ha l'obbligo dell'atto di diffida a provvedere nei confronti del concessionario, assegnandoli un termine non inferiore a giorni 30. Dopo tale termine il concedente si riserva la facoltà di incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che dovrà essere reintegrata dal concessionario a pena di decadenza della concessione.

Art. 11

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1. Qualora il concessionario non assolvesse ai propri impegni ed agli obblighi derivanti dal presente capitolato, e non osservasse le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale per la manutenzione e l'uso del complesso sportivo, il Comune potrà richiedere la risoluzione del contratto stesso in qualsiasi momento, salvo comunque il risarcimento del danno.
2. Le parti possono recedere, dandone preavviso di mesi tre.

Art. 12

DISCIPLINA DEI PROVENTI

1. Le eventuali somme introitate dal concessionario quali corrispettivi di biglietti venduti per manifestazioni sportive spettano al concessionario stesso.
2. I prezzi dei biglietti sono fissati dalla società concessionaria.
3. E' a carico della società concessionaria ogni onere inerente la vendita dei biglietti (Siae, etc.).

Art. 13

PUBBLICA SICUREZZA

E' a carico del concessionario l'organizzazione del servizio di pubblica sicurezza durante le manifestazioni sportive ordinarie, in caso di eventi e

manifestazioni aventi natura straordinaria è richiesta la comunicazione al Concedente al fine di coordinare l'evento nel rispetto della vigente normativa.

Art. 14

PUBBLICITA' COMMERCIALE

1. Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della convenzione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti.

Art. 15

CONTROVERSIE

1. Tutte le questioni che insorgessero tra il concedente ed il concessionario sull'applicazione della seguente convenzione saranno devolute a tre arbitri, i quali decideranno senza formalità di giudizio.
2. Degli arbitri di cui al comma 1, due saranno nominati singolarmente dai Comuni, ed uno scelto di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cuneo.
3. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese di giudizio. La sentenza arbitrale non sarà soggetta né ad appello né a ricorso per Cassazione.

Art. 16

INFORTUNI E DANNI

1. Il concessionario è responsabile dei danni alle persone ed alle cose arrecati durante l'espletamento del servizio, senza rivalsa nei confronti del Comune.
2. A garanzia di quanto prescritto nel primo comma, il concessionario è obbligato a prestare all'inizio del servizio adeguata polizza assicurativa R.C.

Art. 17

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle vigenti disposizioni normative.

